
**AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1**

STATUTO

Comuni di: *Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Grottaminarda, Flumeri, Frigento, Melito Irpino, Sturno, Mirabella Eclano, Bonito, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Vallata, Carife, Castel Baronia, S. Nicola Baronia, S. Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallesaccarda,*

STATUTO
DELL'AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1

INDICE

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1	
<i>Costituzione</i>	<i>Pag. 1</i>
Art. 2	
<i>Sede</i>	<i>Pag. 1</i>
Art. 3	
<i>Durata</i>	<i>Pag. 2</i>
Art. 4	
<i>Finalità</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 5	
<i>Servizi aggiuntivi ed ulteriori scopi del Consorzio</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 6	
<i>Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 7	
<i>Altre attività del Consorzio</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 8	
<i>Quote di partecipazione</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 9	
<i>Criteri di partecipazione al voto assembleare</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 10	
<i>Gestione dei Servizi</i>	<i>Pag. 12</i>
Art. 11	
<i>Spese per il funzionamento del Consorzio</i>	<i>Pag. 13</i>
Art. 12	
<i>Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione – Verifica</i>	<i>Pag. 14</i>

Art. 13	
Partecipazione degli utenti	Pag. 15

Art. 14	
Ammissione di nuovi enti – Recesso	Pag. 16

TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 15	
Organi	Pag. 17

Art. 16	
Disposizioni comuni	Pag. 17

CAPO II ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Art. 17	
Composizione dell'Assemblea	Pag. 18

Art. 18	
Attribuzioni dell'Assemblea	Pag. 19

Art. 19	
Prima seduta dell'Assemblea. Convocazione e Presidenza	Pag. 20

Art. 20	
Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea	Pag. 21

Art. 21	
Maggioranza assoluta	Pag. 22

Art. 22	
Presidente dell'Assemblea	Pag. 23

Art. 23	
<i>Vice Presidente dell'Assemblea</i>	<i>Pag. 23</i>
Art. 24	
<i>Convocazioni dell'Assemblea</i>	<i>Pag. 24</i>
Art. 25	
<i>Regolamento dell'Assemblea</i>	<i>Pag. 25</i>
Art. 26	
<i>Indennità, rimborsi spese e permessi</i>	<i>Pag. 25</i>

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27	
<i>Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Pag. 26</i>
Art. 27 bis	
<i>Nomina del Consiglio di Amministrazione dopo il primo mandato</i>	<i>Pag. 26</i>
Art. 28	
<i>Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Pag. 27</i>
Art. 29	
<i>Requisiti per la nomina: ineleggibilità ed incompatibilità</i>	<i>Pag. 27</i>
Art. 30	
<i>Durata in carica-Cessazione-revoca-decadenza-dimissioni</i>	<i>Pag. 27</i>
Art. 31	
<i>Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Pag. 29</i>
Art. 32	
<i>Convocazione e sedute del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Pag. 30</i>
Art. 33	
<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Pag. 31</i>
Art. 34	
<i>Indennità</i>	<i>Pag. 33</i>

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

CAPO I
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 35	
<i>Il Direttore Generale del Consorzio – Nomina – Trattamento economico</i>	 Pag. 34

Art. 36	
<i>Attribuzioni del Direttore</i>	Pag. 35

CAPO II
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE – PERSONALE – SEGRETARIO

Art. 37	
<i>Regolamento di Organizzazione</i>	 Pag. 37

Art. 38	
<i>La dotazione organica</i>	 Pag. 38

Art. 39	
<i>Personale del Consorzio</i>	 Pag. 38

Art. 40	
<i>Dirigenti e collaborazioni esterne</i>	 Pag. 39

Art. 41	
<i>Il Segretario del Consorzio</i>	 Pag. 40

Art. 42	
<i>Funzioni del Segretario</i>	 Pag. 40

TITOLO IV
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CAPO I
FINANZA, CONTABILITÀ', BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 43	
Entrate	Pag. 41
Art. 44	
Patrimonio	Pag. 41
Art. 45	
Criteri di gestione	Pag. 42
Art. 46	
Contabilità	Pag. 43
Art. 47	
Piano Programma, Bilancio di Previsione annuale, Bilancio pluriennale	Pag. 43
Art. 48	
Relazione Previsionale e Programmatica	Pag. 44
Art. 49	
Piano Esecutivo di Gestione	Pag. 45
Art. 50	
Variazioni al Bilancio	Pag. 45
Art. 51	
Conto Consuntivo	Pag. 46
Art. 52	
Contratti ed appalti	Pag. 46
Art. 53	
Servizio di tesoreria	Pag. 46
Art. 54	
Informazione	Pag. 47

CAPO II

L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 55	
Nomina, durata, attribuzioni	Pag. 47
Art. 56	
Trattamento economico - cessazione, decadenza, revoca	Pag. 48

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57	
Successione e disciplina transitoria	Pag. 49
Art. 58	
Controversie	Pag. 51
Art. 59	
Modifiche statutarie	Pag. 52
Art. 60	
Entrata in vigore dello Statuto	Pag. 52
Art. 61	
Norma di rinvio	Pag. 52

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge 18 agosto 2000 n. 267, sulla base di apposita Convenzione, l' Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nell'ambito territoriale A1.

All'Azienda consortile (di seguito: il "CONSORZIO") aderiscono i seguenti Comuni, compresi nell'ambito territoriale della Provincia di Avellino n. A1, come determinato, a norma della legge 328/00, dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 1824 del 4.5.2001: ***Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Grottaminarda, Flumeri, Frigento, Melito Irpino, Sturno, Mirabella Eclano, Bonito, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Vallata, Carife, Castel Baronia, S. Nicola Baronia, S. Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallesaccarda,***

Il Consorzio è lo strumento di organizzazione dei Comuni aderenti, indicati al comma precedente, ed è dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale. Ad esso si applicano le norme previste dall'art. 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267, conformemente a quanto stabilito dall'art 31, 8° comma, della medesima legge.

Art. 2

Sede

Il Consorzio ha la sede legale nel comune di Ariano Irpino.

L'Assemblea consortile ha facoltà di individuare una diversa sede legale con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta delle quote e dei componenti.

Le sedi operative degli uffici e dei servizi attraverso cui si espleta l'attività del Consorzio sono ubicate presso i Comuni sede delle attuali Antenne Sociali.

Con deliberazione dell'Assemblea consortile sia la sede dell' Ufficio di Piano che quella delle Antenne Sociali potrà essere dislocata in altri Comuni, in relazione ad esigenze di funzionalità ed efficacia della gestione delle attività consortili.

I locali necessari sia per la sede legale che per tutte le sedi operative sono messe a disposizione del Consorzio dai Comuni interessati in comodato d'uso gratuito, unitamente agli arredi, alle attrezzature ed ai beni strumentali in dotazione.

Art. 3

Durata

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2025.

Al termine finale il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione, secondo i criteri stabiliti nella convenzione istitutiva.

E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata del Consorzio per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima dalla scadenza della durata di cui al I° comma del presente articolo. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.

L'azienda consortile potrà essere anticipatamente sciolta con decisione unanime degli enti consorziati.

Art. 4

Finalità

Scopo del Consorzio è la gestione in forma associata ed unitaria delle politiche sociali nel proprio ambito territoriale, l'erogazione integrata dei servizi alla persona e l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di promozione sociale dei cittadini del territorio.

Il Consorzio intende perseguire, nell'ambito del territorio dei comuni aderenti, un'organica politica di sicurezza sociale e fornire ai cittadini i servizi necessari a garantire una migliore qualità della vita.

Il Consorzio assume, pertanto, la gestione degli interventi e dei servizi sociali, nell'ambito delle funzioni trasferite ai comuni dalla Legge 8.11.2000, n. 328, nonché di ogni altra funzione relativa ai servizi sociali attribuita o trasferita ai comuni con legge dello Stato o regionale.

Per il raggiungimento delle finalità indicate, il Consorzio attuerà e gestirà, in via prioritaria, sulla base dei principi e delle finalità della legge 328/00 e degli indirizzi programmatici della Regione Campania, tutti i servizi e gli interventi contenuti nel Piano Sociale di Zona, annualmente predisposto.

I servizi previsti nel Piano Sociale di Zona sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati, sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della popolazione, ed attengono, in particolare, alle seguenti aree di intervento:

- Minori-Famiglia
- Anziani
- Disabili
- Adulti in situazione di disagio socio-economico.

Con gli atti di programmazione previsti dal presente Statuto ed attraverso specifiche deliberazioni e provvedimenti dei competenti organi consortili, saranno dettagliatamente determinate le funzioni, i servizi e le attività conferiti al Consorzio.

Art. 5

Servizi aggiuntivi ed ulteriori scopi del Consorzio

Il Consorzio può erogare in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano Sociale di Zona.

Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli Enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti, in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, attivati dai Comuni o direttamente dal Consorzio.

Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni ed attività nel settore sociale avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.

La delega delle singole funzioni o servizi da parte di uno o più Comuni consorziati, avverrà mediante stipulazione di specifici accordi ed intese, che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie ed, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

A titolo puramente esemplificativo, potranno essere oggetto di delega al Consorzio i seguenti servizi e funzioni:

- a) Politiche giovanili, con particolare riferimento al servizio Informagiovani ed agli interventi mirati alla prevenzione del disagio giovanile;
- b) Funzioni relative alla concessione di provvidenze economiche a favore degli invalidi civili;

- c) Funzioni connesse all'erogazione degli assegni di maternità e per il terzo figlio, nonché degli altri benefici a favore delle famiglie previsti dalla normativa in vigore nel tempo.
- d) Presentazione e gestione dei progetti relativi al servizio civile nazionale.
- e) Servizi ed attività finalizzati a garantire il diritto allo studio, previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Il consorzio, oltre ad espletare prioritariamente ed obbligatoriamente le funzioni di cui al precedente art. 4, potrà, nell'ambito delle politiche di sicurezza sociale attuate dai Comuni, erogare ulteriori servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita ed a fornire in modo efficace una risposta globale alle esigenze dei cittadini, attuando processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi.

A tal fine, gli Enti consorziati potranno ampliare la sfera di competenza del consorzio affidando ad esso la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, formativo, culturale e ricreativo.

Al nuovo organismo, pertanto, è possibile conferire, con formale provvedimento, la gestione di ulteriori attività nei settori individuati nel secondo comma del presente articolo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

A titolo esemplificativo, il Consorzio potrà gestire funzioni e servizi connessi alle materie di seguito elencate:

- a) Pubblica Istruzione, servizi educativi, formazione professionale, Università;
- b) Servizi per le politiche attive del lavoro ed in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- c) Cultura e Beni culturali;
- d) Sport, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla promozione ed incentivazione della pratica sportiva rivolte alle fasce deboli della popolazione;

- e) Turismo, con particolare riferimento al c.d. “turismo sociale”, ed attività ricreative in genere;
- f) Attività di informazione e comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche;

L'esercizio da parte del Consorzio delle funzioni previste dal presente articolo avverrà attraverso una programmazione e progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati.

Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, il Consorzio attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale, e, soprattutto, da quella comunitaria.

Art. 6

Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

Il Consorzio si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio delle funzioni per cui è stato costituito perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- Sviluppare e consolidare la cultura delle politiche sociali nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.
- Rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;
- Accrescere le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- Prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
- Attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e

parcellizzazioni e migliorando l'accesso ai servizi e sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.

- Individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro;
- Attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- Favorire lo sviluppo attivo del privato sociale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- Qualificare l'integrazione sociosanitaria in un ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- Attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

Art. 7

Altre attività del Consorzio

Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti e ad altri soggetti pubblici la propria attività, e gestire, su loro delega, l'erogazione di servizi, previa quantificazione dei costi ed attribuzione dei relativi oneri a carico di tali Enti.

In particolare, il Consorzio può esercitare, su delega ed in base ad apposita convenzione, i servizi di competenza della Provincia di Avellino, rientranti nelle proprie finalità statutarie.

Il Consorzio esercita tutte le attività relative all'integrazione socio-sanitaria, come previste dalla vigente normativa in materia, attraverso appositi Accordi di Programma e successive specifiche convenzioni attuative con l'A.S.L. AV1.

Il Consorzio può, inoltre, svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Enti pubblici o privati che operano nel campo dei servizi alla persona ed instaurare con essi rapporti di cooperazione stabili e strutturali.

Il Consorzio può partecipare ad Enti, Società, Associazioni ed altri soggetti, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 8

Quote di partecipazione

I Comuni aderenti partecipano al Consorzio con una quota minima corrispondente ad € 5 (cinque euro) per abitante, in conformità alle linee guida regionali in materia.

Ai fini della determinazione della quota di partecipazione, si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di predisposizione del Bilancio, quale risultante dai dati ufficiali Istat.

La quota determinata a norma del comma 1 rappresenta la dotazione finanziaria minima da conferire al Consorzio da parte degli Enti consorziati e potrà essere modificata in base alla quantità ed alla tipologia dei servizi che ciascun Comune intende erogare attraverso il Consorzio stesso.

Le quote possono essere modificate anche in relazione a nuove e diverse competenze e funzioni che i Comuni, anche singolarmente, potranno conferire in gestione all'Azienda, a norma dell'art. 5 del presente Statuto.

La determinazione e la modifica delle quote di partecipazione, che di norma sarà stabilita al momento della definizione degli obiettivi programmatici di ciascun esercizio finanziario, avverrà, senza comportare modifiche alla convenzione ed allo Statuto, mediante atto deliberativo dell'Assemblea consortile.

La possibilità di conferire quote inferiori sarà stabilita dal Regolamento.

Al momento della costituzione del Consorzio, la quota di spettanza di ciascun Comune è determinata in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2003, ed è quella risultante nella tabella di riparto allegata alla Convenzione.

Le quote annuali a carico degli enti consorziati dovranno essere trasferite alla tesoreria del Consorzio per il 50% entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e per il restante 50% entro il 31 agosto. La quota annua può comunque essere versata anche in un'unica soluzione.

Per il primo anno di costituzione del Consorzio, le quote dovranno essere versate entro sessanta giorni dalla stipula della Convenzione, ovvero entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti consorziati.

Art. 9

Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni ente Consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di un voto plurimo.

I suddetti voti sono rapportati alle rispettive quote di partecipazione degli enti consorziati e, quindi, sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente.

Per la determinazione del numero di voti, si fa riferimento unicamente alla quota prevista al primo comma del precedente art. 8. Pertanto, ai fini del voto assembleare, non assumono alcun rilievo gli ulteriori conferimenti e trasferimenti di risorse disposte, a qualsiasi titolo, a favore del Consorzio dagli Enti aderenti, sulla base delle previsioni del presente Statuto.

Allo scopo di incrementare, in sede di votazione, il peso degli enti più piccoli e di conferire agli stessi una maggiore rappresentatività, si stabilisce che, ai fini della determinazione del numero di voti, la popolazione dei comuni che sia inferiore a 3.000 abitanti, sia arrotondata, convenzionalmente, a tale numero.

Il numero di voti è arrotondato, rispetto alla quota di partecipazione convenzionale al Consorzio, all'unità inferiore o superiore, per eccesso o per difetto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea risulta pari a 91 (novantuno).

La seguente tabella stabilisce la rappresentatività in percentuale delle quote effettive, ai fini della determinazione del quorum funzionale dell'Assemblea, ed i voti plurimi convenzionali attribuiti a ciascun ente Consorziato:

Tabella rappresentatività e voti plurimi attribuiti

	Comune	Abitanti al 31.12.2003	Quota percentuale effettiva di partecipazione al Consorzio	Abitanti convenzionali ai fini attribuzione voti	Quota partecipazione convenzionale	Numero voti attribuiti
1	Ariano Irpino	23418	24,56	23418	19,14	19
2	Casalbore	2068	2,17	3000	2,45	2
3	Greci	883	0,93	3000	2,45	2
4	Montaguto	551	0,58	3000	2,45	2
5	Montecalvo	4223	4,43	4223	3,45	3
6	Savignano Irpino	1313	1,38	3000	2,45	2
7	Villanova	1979	2,08	3000	2,45	2
8	Zungoli	1377	1,44	3000	2,45	2
9	Bonito	2549	2,67	3000	2,45	2
10	Fontanarosa	3472	3,64	3472	2,84	3
11	Gesualdo	3839	4,03	3839	3,14	3
12	Luogosano	1266	1,33	3000	2,45	2
13	Mirabella Eclano	8286	8,69	8286	6,77	7
14	Paternopoli	2660	2,79	3000	2,45	2
15	Sant'Angelo all'Esca	898	0,94	3000	2,45	2
16	Taurasi	2748	2,88	3000	2,45	2
17	Flumeri	3342	3,50	3342	2,73	3
18	Frigento	4140	4,34	4140	3,38	3
19	Grottaminarda	8312	8,72	8312	6,79	7
20	Melito Irpino	2009	2,11	3000	2,45	2
21	Sturno	3273	3,43	3273	2,67	3
22	Carife	1652	1,73	3000	2,45	2
23	Castel Baronia	1216	1,28	3000	2,45	2
24	San Nicola Baronia	846	0,89	3000	2,45	2
25	San Sossio Baronia	1896	1,99	3000	2,45	2
26	Scampitella	1392	1,46	3000	2,45	2
27	Trevico	1229	1,29	3000	2,45	2
28	Vallata	3059	3,21	3059	2,50	2
29	Vallesaccarda	1472	1,54	3000	2,45	2
	TOTALE	95368	100,00	122364	100	91

In caso di recesso di uno o più Enti consorziati, ovvero in caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione ed ai voti attribuiti a ciascun Ente Consorzio.

Art. 10

Gestione dei Servizi

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie e corrispondere agli interessi di tutti gli Enti aderenti al Consorzio.

Gli Enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi del Consorzio.

L'erogazione dei servizi di cui all'art. 4 del presente Statuto, individuati in dettaglio nel documento di programmazione annuale costituito dal Piano Sociale di Zona, viene garantita, fatte salve eventuali ulteriori entrate, attraverso le risorse economiche del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, i finanziamenti derivanti da legge di settore nazionali e regionali, le quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi, i contributi ed i finanziamenti attivati e concessi in base alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, le quote di compartecipazione degli Enti previste nel precedente art. 8.

Attraverso apposite intese, che assumeranno, di norma, la forma del “contratto di servizio”, saranno, in particolare, individuati e precisati, sulla base e nel rispetto delle specificità locali, i servizi da erogare e le attività da espletare nei singoli Comuni mediante l'utilizzo della quota di compartecipazione al Consorzio conferita dai Comuni stessi.

Il Consorzio esercita la gestione dei servizi oggetto del presente Statuto attraverso la propria struttura organizzativa, costituita, fondamentalmente, dall' Ufficio di Piano e dalle c.d. “Antenne Sociali”.

Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni e per l'attuazione dei propri compiti,

gestisce i servizi in forma diretta e mediante affidamento a soggetti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ed imprese, sulla base della normativa e degli indirizzi vigenti in materia.

Il Consorzio può promuovere, anche in collaborazione con terzi, la costituzione di nuovi soggetti di gestione o può aderire ad organismi già esistenti, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione, nel rispetto della legislazione di riferimento degli Enti consorziati e con la loro preventiva approvazione.

Il Consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con gli altri Enti assistenziali e con i soggetti del terzo settore, attraverso forme di consultazione periodica ed accordi convenzionali.

Art. 11

Spese per il funzionamento del Consorzio

Gli Enti consorziati contribuiscono alle spese necessarie per il funzionamento amministrativo e gestionale del Consorzio attraverso un contributo di partecipazione calcolato in proporzione alla popolazione residente di tutti gli Enti consorziati;

A tal fine, viene riconfermata, quale spesa fissa minima a carico di ogni ente per il funzionamento della struttura consortile, la somma di € 0,52 per ogni abitante, già prevista negli Accordi di Programma ex legge 328.

Tale somma potrà essere variata in ogni momento con apposita delibera dell'Assemblea Consortile, adottata a maggioranza assoluta. Essa, in ogni caso, deve essere trasferita al Consorzio dagli Enti aderenti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione degli Enti stessi.

Inoltre, le spese necessarie per il pagamento dei gettoni di presenza al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui al succ. art. 34, nonché per il trattamento economico da attribuire all'organo di revisione dei conti, di cui al succ. art. 56, sono ripartite tra

gli enti aderenti, con la stessa delibera con la quale vengono approvate le spese medesime, in misura proporzionale alla popolazione residente.

Per i componenti l'Assemblea Consortile non è previsto nessun gettone di presenza e/o indennità.

Art. 12

Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione – Verifica

Le deliberazioni concernenti gli argomenti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati, nel termine di 10 giorni dall'adozione:

- a) le modifiche allo Statuto e alla Convenzione;
- b) le richieste di ammissione di altri Enti al Consorzio;
- c) lo scioglimento del Consorzio;
- d) la partecipazione del Consorzio ad Enti, società, associazioni, ed altri organismi.

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento. Trascorso tale termine, l'atto consortile si intende di diritto approvato da parte degli Enti Consorziati che non si sono pronunciati.

Sono considerati atti fondamentali del Consorzio le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) il Piano programma annuale
- b) il bilancio preventivo e pluriennale
- c) il conto consuntivo;
- d) la modifica delle quote di partecipazione minime, di cui al primo comma dell'art. 8;
- e) la contrazione di mutui
- f) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate

A norma dell'art. 31 – 3^a comma del D.Lgs. 267/2000, gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi a ciascun Ente consorziato entro 10 giorni dalla loro adozione.

Sui suddetti atti gli Enti consorziati debbono esprimere il proprio eventuale parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 267/2000. E' comunque garantito agli Enti aderenti l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi del Consorzio.

L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea del Consorzio. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 13

Partecipazione degli utenti

Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

Art. 14

Ammissione di nuovi enti - Recesso

L'ammissione al Consorzio di nuovi enti è prevista e disciplinata all'art. 5 della Convenzione.

Le modalità di recesso dei comuni consorziati ed il conseguente trasferimento agli stessi del patrimonio consortile sono previsti e disciplinati all' art. 7 della Convenzione.

TITOLO II
ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 15
Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore.

Art. 16
Disposizioni comuni

Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti;

Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle norme vigenti per gli Enti locali.

CAPO II

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Art. 17

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea consortile è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o da loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione così come fissata nella tabella riportata al precedente art. 9.

In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla Legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Gli Enti comunicano immediatamente, all'atto della costituzione del Consorzio, il loro rappresentante in seno all'Assemblea, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

L'assemblea nomina un segretario per lo svolgimento dei compiti di segreteria.

Art. 18

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio. Rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti e svolge funzioni di indirizzo, di controllo politico-amministrativo sulla realizzazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi di gestione, e di raccordo con gli Enti consorziati.

L'Assemblea, nell'ambito delle finalità statutarie, ha competenza sugli atti fondamentali sottoindicati:

- a. la nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
- b. la nomina di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- c. la nomina dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione;
- d. la nomina dell' Organo di revisione dei conti;
- e. lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, la revoca dei suoi componenti e quella del Revisore dei Conti;
- f. l'approvazione del piano programma, coincidente con il Piano Sociale di Zona annuale;
- g. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- h. la determinazione delle tariffe;
- i. l'approvazione del conto consuntivo;
- j. le variazioni delle quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
- k. le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
- l. la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa;
- m. le determinazioni in merito alle indennità, ai gettoni di presenza e ai compensi per gli amministratori e per il revisore dei conti;
- n. le deliberazioni sull'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;
- o. le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;

- p. le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- q. l'ammissione di altri Enti al Consorzio;
- r. la definizione delle strategie generali e la determinazione degli indirizzi programmatici cui il Consiglio d'Amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- s. l'approvazione dei regolamenti, salvo quello in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea, e quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano programma già approvato dall'Assemblea;
- t. investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione;
- u. l'approvazione di Accordi di Programma e convenzioni con altri Enti pubblici e con l'ASL.
- v. lo scioglimento del Consorzio;
- w. l'individuazione di una diversa sede legale del Consorzio.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei tempi e modalità previsti dalle norme vigenti per gli enti Locali, a pena la decadenza.

Art. 19

Prima seduta dell'Assemblea. Convocazione e Presidenza

La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal rappresentante dell'Ente che rappresenta la maggiore quota associativa, ed è presieduta dallo stesso;

Nella prima seduta, l'Assemblea accerta la propria regolare costituzione, prende atto dell'effettivo inizio dell'attività del Consorzio ed elegge il Presidente dell'Assemblea stessa fra i propri componenti.

La prima seduta dell'Assemblea è convocata entro 20 gg. dalla stipula della convenzione, conseguente all'approvazione di essa e del presente Statuto da parte dei Consigli comunali di tutti gli Enti consorziati, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 20

Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Enti consorziati ed a condizione che essi rappresentino almeno il 51% delle quote effettive di partecipazione al Consorzio, come determinate nella tabella di cui al precedente art. 9

In mancanza di numero legale, la seconda convocazione dovrà essere tenuta a non meno di 24 ore di distanza, con esplicita menzione nella lettera di convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno 1/3 degli Enti consorziati purché rappresentino almeno il 30% delle quote consortili.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti plurimi attribuiti ai componenti presenti, salvo i casi previsti al successivo art.21.

Le deliberazioni sono adottate, di norma, con voto palese.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario del Consorzio, ove nominato, e dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del segretario del Consorzio. Di esse deve essere data comunicazione agli Enti consorziati.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore del consorzio partecipano alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

Art. 21

Maggioranza assoluta

Le deliberazioni relative ai seguenti argomenti sono approvate a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione degli Enti consorziati e dei voti assegnati:

- a. la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
- b. la nomina dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Revisore dei Conti;
- c. lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, la revoca dei suoi componenti e quella del Revisore dei Conti;
- d. l'approvazione del piano programma;
- e. l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni, e l'approvazione del conto consuntivo;
- f. le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
- g. l'ammissione di altri Enti al Consorzio;
- h. lo scioglimento del Consorzio;
- i. l'individuazione della sede legale del Consorzio e delle sedi dell'Ufficio di Piano e delle Antenne Sociali.

Art. 22

Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea consortile è nominato dall'Assemblea fra i propri componenti, rappresentanti degli Enti consorziati, con la maggioranza prevista dall'art. 21, sia in prima che in seconda convocazione;

Il Presidente dell'Assemblea dura in carica quattro anni e può essere revocato su mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno i due terzi dei rappresentanti degli Enti consorziati.

Il mandato di Presidente può essere rinnovato.

Il Presidente dell'Assemblea consortile ha i seguenti compiti:

- a.** convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- b.** sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- c.** compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- d.** adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea.

Art. 23

Vice Presidente dell'Assemblea

Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea che rappresenta la maggior quota tra quelle presenti.

Art. 24

Convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente almeno tre volte l'anno.

L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, oltre che gli argomenti da trattare

L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata con l'indicazione degli argomenti da trattare entro il termine perentorio di giorni dieci quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno il 30% delle quote di partecipazione.

L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via fax da inviarsi ai componenti presso la sede dell'Ente consorziato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine predetto è ridotto a non meno di 48 ore.

Art. 25

Regolamento dell'Assemblea

L'Assemblea potrà dotarsi di un Regolamento, disciplinante la propria attività funzionale ed organizzativa.

Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art. 21.

Art. 26

Rimborsi spese e permessi

Per i membri dell'Assemblea Consortile operano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia di permessi, rimborsi spesa e trattamento di missione previste per gli amministratori e i consiglieri degli enti locali.

CAPO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che cura gli aspetti gestionali del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da nove componenti, compreso il Presidente, di cui, per il primo mandato, quattro sono attribuiti di diritto a ciascun Comune già sede di Antenna Sociale e nominati dai rispettivi Sindaci dei Comuni, e cinque sono nominati dall'Assemblea, con lista bloccata, secondo la seguente procedura:

- ciascun Comune consorziato, in gruppo o singolarmente, presenta una rosa di candidati per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi del Consorzio ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- la rosa dei candidati è, quindi, sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione.

Per la validità dell'Assemblea, si rinvia all'art. 20, primo comma.

Art. 27 bis

Nomina del Consiglio di Amministrazione dopo il primo mandato

A partire dalle nomine del secondo mandato, il Consiglio di Amministrazione viene eletto nei termini e con le procedure così come previsti dal precedente art. 27, con lista bloccata a nove, senza quindi alcuna attribuzione di diritto.

Art. 28

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, procede alla nomina del Presidente, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 29

Requisiti per la nomina: ineleggibilità ed incompatibilità

I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono essere componenti dell'Assemblea consortile e devono avere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.

Non possono ricoprire la carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite, in qualsiasi modo, con il Consorzio o con uno o più degli Enti consorziati, ovvero gli amministratori e i dipendenti con potere di rappresentanza e coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti, in conflitto di interessi o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

Art. 30

Durata in carica-Cessazione-revoca-decadenza-dimissioni

I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di oltre la metà dei consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi del presente comma, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza. Nello stesso termine i Sindaci dei Comuni sede delle Antenne Sociali provvedono alla nomina del rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Consortile può, per gravi carenze ed inadempienze gestionali e con delibera motivata, revocare il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione. Per la votazione è necessaria la stessa presenza e la stessa maggioranza prevista per la nomina

I componenti del Consiglio d'Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a quattro sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è deliberata dall'Assemblea Consortile, entro 10 giorni dal verificarsi della causa di decadenza, su segnalazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile e assunte immediatamente al protocollo del Consorzio, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse

La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti che surrogano i consiglieri cessati anzitempo esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 31

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea, è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio

ed adotta, per l'attuazione ed il raggiungimento dei fini istituzionali, tutti gli atti e i provvedimenti di amministrazione necessari per la gestione del Consorzio che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

Il Consiglio esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti dell'Assemblea e a tal fine è chiamato a predisporre gli atti, formalmente redatti ed istruiti, da sottoporre poi all'Assemblea Consortile sulle materie di sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività. Esso opera attraverso decisioni collegiali.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare e fra l'altro, svolge le seguenti attribuzioni:

- a) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea i piani e i programmi annuali;
- c) delibera sull'acquisizione o sulle alienazioni di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- d) delibera sul conferimento di incarichi e sulla stipula di contratti e convenzioni che non siano di competenza di altri organi;
- e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- f) adotta la proposta di bilancio preventivo pluriennale e annuale e la proposta di conto consuntivo;
- g) delibera sulle locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- h) dispone le accettazioni e le rinunce di lasciti e donazioni;
- i) stabilisce le modalità di copertura dei posti previsti nell'organico del Consorzio;
- j) dispone il conferimento, su proposta del Direttore, delle collaborazioni e degli incarichi esterni.
- k) approva i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei servizi, attuativi degli indirizzi contenuti nel Piano programma approvato dall'Assemblea

- l) assume ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo
- m) adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge e dal presente Statuto;

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 32

Convocazione e sedute del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 1 volta al mese. Esso, comunque, è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.

La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri, il Direttore o il Revisore dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardino.

Il Revisore dei conti partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio in cui si deliberi in ordine al piano programma, al bilancio di esercizio e ogni volta in cui sia invitato dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per chiarimenti o comunicazioni relativi ad oggetti posti all'ordine

del giorno, personale e collaboratori del Consorzio, nonché altri soggetti anche estranei al Consorzio stesso.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo.

La disciplina dettagliata delle modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 33

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio. Egli è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e propone gli oggetti da trattare;
- coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
- vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- cura i rapporti con gli enti consorziati;

- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento di tutte le funzioni conferite al Consorzio;
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa, conformemente agli indirizzi determinati dall'Assemblea;
- provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
- promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
- firma gli atti, i verbali delle deliberazioni e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione.
- sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
- esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Presidente può assumere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio d'Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio nella prima riunione al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza;

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere la delega a seguire particolari affari amministrativi e specifici settori di intervento propri del Consorzio.

Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare un Consigliere a sostituirlo in caso di assenza ed impedimento.

Art. 34

Indennità

Le eventuali indennità di carica e di missione a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione saranno stabilite e deliberate, nel rispetto delle norme vigenti, dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 21.

Le indennità di carica e le indennità di missione non potranno in alcun caso eccedere quelle stabilite dal D.Lgs. 267/00.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

CAPO I
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 35

Il Direttore Generale del Consorzio – Nomina – Trattamento economico

Il Direttore Generale del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore deve essere in possesso del titolo di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale e significative esperienze tecniche e gestionali nel settore delle politiche sociali, ed aver svolto, nei settori di attività del Consorzio, specifica attività presso aziende ed enti pubblici e privati, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio e con incarichi comportanti lo svolgimento di funzioni dirigenziali, o comunque apicali.

L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato, mediante contratto di diritto privato, a soggetto avente i requisiti previsti e previa presentazione di curriculum professionale.

L'incarico di Direttore può essere conferito a un dipendente degli Enti consorziati purché in possesso dei requisiti previsti.

L'incarico è conferito per un periodo minimo di 3 anni e massimo di 5 anni, e può essere rinnovato.

Il conferimento dell'incarico di Direttore è formalizzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la conferma in carica del Direttore o la sua cessazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, dandone immediata comunicazione all'interessato.

Il Direttore può essere revocato, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, per motivi connessi alla funzionalità e all'efficienza del consorzio.

La nomina a Direttore Generale è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale dei Comuni consorziati.

Il trattamento economico del direttore incaricato è determinato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, tenendo conto dei principi fissati nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed avendo come riferimento il contratto relativo alla dirigenza degli enti locali.

Art. 36

Attribuzioni del Direttore

Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio, ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono meglio descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

Il Direttore, in particolare e fra l'altro, svolge le seguenti funzioni:

- formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
- sottopone al Consiglio d'Amministrazione lo schema di bilancio annuale e pluriennale, e del conto consuntivo;
- tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio a tutti i livelli;
- rappresenta il Consorzio in giudizio, sia come attore che come convenuto;
- dirige il personale del Consorzio, ne organizza e disciplina le funzioni e le attribuzioni, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- presiede le aste, gli appalti e le licitazioni private, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative del Consorzio, in possesso dei requisiti necessari;
- stipula i contratti;
- provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio ed alle alienazioni entro i limiti fissati dal Regolamento;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto;
- rappresenta il Consorzio in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- esprime i pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica delle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- esprime pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi del Consorzio;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

I provvedimenti del Direttore Generale vengono assunti attraverso “determinazione dirigenziale” e vengono inseriti nell’apposita raccolta cronologica.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il suo temporaneo sostituto.

CAPO II

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE – PERSONALE – SEGRETARIO

Art. 37

Regolamento di Organizzazione

Il Consorzio si doterà di un Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, in osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità e secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Regolamento di cui al comma precedente disciplinerà, fra l’altro, nell’ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto delle modalità previste per legge, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d’assunzione agli impieghi presso il Consorzio.

Inoltre, il Regolamento di Organizzazione disciplinerà tutti gli aspetti che attengono all’operatività ed alla funzionalità delle strutture, allo sviluppo ed alla gestione delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla programmazione e pianificazione del lavoro, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell’amministrazione consortile, ai modi di erogazione dei servizi, al controllo, alla verifica e valutazione delle attività svolte.

Il Regolamento di Organizzazione è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore.

Art. 38

La dotazione organica

La dotazione organica del Consorzio, disciplinata e stabilita nel Regolamento di cui al comma precedente, è determinata ispirandosi ai principi, ai criteri ed alle finalità di cui all'art. 2 – comma 1 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e all'art. 89 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267.

Essa viene costantemente adeguata alle esigenze organizzative e funzionali del Consorzio, allo scopo di permettere la gestione del personale nelle forme proprie del privato datore di lavoro.

Art. 39

Personale del Consorzio

Il Consorzio può esercitare i propri compiti con personale dipendente dagli enti consorziati e da altri enti pubblici, ovvero con personale proprio, assunto alle dirette dipendenze o reclutato con altre forme contrattuali.

L'accesso ai posti nell'organico del Consorzio avviene nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento e secondo le modalità previste per legge.

Al personale eventualmente assunto alle dirette dipendenze con rapporto di pubblico impiego, si applica, relativamente allo stato giuridico e normativo ed al trattamento economico, il contratto collettivo di lavoro del personale delle Regioni e degli Enti Locali.

Per lo svolgimento della propria attività, il Consorzio potrà avvalersi, in via temporanea ed eventualmente part-time, del personale degli Enti Consorziati e di altri Enti pubblici (Regione, Provincia, ASL, etc.) attraverso l'istituto del comando o del distacco o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento, oppure attraverso incarichi appositamente conferiti, nelle forme previste ed ammesse dalla normativa vigente in materia.

In ogni caso, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi anche degli uffici e del relativo personale degli enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.

Per lo svolgimento dei propri compiti e per garantire la continuità dei servizi attivati nel primo triennio di attuazione della legge 328/00, il Consorzio, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 38, potrà far ricorso a tipologie lavorative e forme contrattuali flessibili, nell'ambito degli istituti relativi alla flessibilità del rapporto di lavoro previsti dalla normativa vigente ed applicabili alla pubblica amministrazione.

Art. 40

Dirigenti e collaborazioni esterne

La dotazione organica del Consorzio può prevedere figure dirigenziali preposte alla direzione dei Servizi.

Ai Dirigenti sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite dal Regolamento di organizzazione.

Per obiettivi determinati, il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da instaurare con apposito disciplinare d'incarico, che indichi il contenuto della prestazione, la durata, il corrispettivo.

Per tali forme di collaborazione il consorzio può avvalersi di liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici, nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.

Il conferimento di tutti gli incarichi di cui ai precedenti commi è di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su conforme indirizzo dell'Assemblea.

Art. 41

Il Segretario del Consorzio

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea saranno svolte da un componente del Consiglio di amministrazione, indicato dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario potranno, altresì, essere affidate ad un collaboratore del Consorzio.

Art. 42

Funzioni del Segretario

Il Segretario del Consorzio svolge le seguenti funzioni:

- assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

TITOLO IV
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CAPO I
FINANZA, CONTABILITA', BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 43

Entrate

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a. trasferimenti degli enti consorziati in relazione alle materie attribuite al Consorzio;
- b. trasferimento dalla Regione della quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- c. contributi degli enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- d. finanziamenti della Regione, dello Stato, della comunità Europea e di altri enti;
- e. rendite patrimoniali;
- f. accensione di prestiti e di mutui;
- g. prestazioni a nome e per conto di terzi;
- h. quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
- i. altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Art. 44

Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a. dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
- b. dai beni mobili acquisiti nel periodo di vigenza degli Accordi di Programma ex legge 328/00, con fondi degli Enti consorziati o con fondi derivanti da finanziamenti regionali, statali e comunitari;
- c. da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
- d. da trasferimenti.

Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso, messi a disposizione per le finalità statutarie in comodato d'uso gratuito.

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente ed allegarlo al Bilancio di esercizio, secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 45

Criteri di gestione

La gestione del Consorzio si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento delle maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale. Si applica in materia la disciplina prevista per le aziende speciali.

Il Consorzio realizza il Piano programma in attuazione del Piano Sociale di Zona approvato annualmente dall'Assemblea anche attraverso intese con i singoli comuni consorziati, con particolare riferimento all'utilizzo della quota di partecipazione al Consorzio conferita dai comuni stessi.

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.

Art. 46

Contabilità

Al Consorzio, creato per la gestione dei Servizi Sociali, si applicano per quanto attiene alle finanze, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste dal T.U. 267/00 e dalla normativa di legge vigente applicabile al Consorzio stesso.

Con apposito regolamento di contabilità saranno disciplinate le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.

Il regolamento di contabilità, inoltre, definirà, in dettaglio, le modalità di trasferimento delle quote annue ed, in genere, i rapporti finanziari tra il Consorzio e gli Enti consorziati.

Art. 47

Piano Programma, Bilancio di Previsione annuale, Bilancio pluriennale

Il Piano Programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, che trovano adeguato sviluppo nella relazione previsionale e programmatica e nel Bilancio pluriennale, strumenti di programmazione generale.

Il Bilancio di Previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel Bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

Il Bilancio di Previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il Bilancio di Previsione annuale viene predisposto dal Direttore, attraverso l'Ufficio di Piano, e proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati ed agli altri documenti contabili, entro i termini previsti dalla legge.

Il Bilancio pluriennale, adottato in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, comprende, per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti, che al finanziamento delle eventuali spese di investimento.

Art. 48

Relazione Previsionale e Programmatica

La Relazione Previsionale e Programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale ed allegata al Bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.

La Relazione Previsionale e Programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei Bilanci annuale e Pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuandone le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 49

Piano Esecutivo di Gestione

Sulla base del Bilancio di Previsione annuale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il Piano Esecutivo di Gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione, la cui realizzazione, unitamente alle dotazioni necessarie, viene affidata alla struttura tecnica e gestione del Consorzio.

Art. 50

Variazioni al Bilancio

Le variazioni al Bilancio di Previsione sono adottate non oltre il 30 novembre.

Le variazioni di Bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, dall'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre dell'esercizio al quale si riferisce il Bilancio. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 51

Conto Consuntivo

L'Assemblea, entro i termini previsti dalla legge , approva il conto consuntivo di gestione dell'anno precedente.

A tal fine, il rendiconto della gestione, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal Direttore del Consorzio al consiglio di amministrazione per i successivi adempimenti previsti dalla legge.

Art. 52

Contratti ed appalti

Un apposito regolamento dei contratti disciplinerà l'affidamento dei servizi, gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni, in conformità ai principi ed alle disposizioni della normativa di settore.

Nello stesso regolamento sarà determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il direttore e gli altri funzionari possono sostenere in economia.

Art. 53

Servizio di tesoreria

Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere tale attività in conformità alla legge. L'affidamento del servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica con procedure stabilite nel regolamento di contabilità.

Nelle more dell'adozione del Regolamento e dell'espletamento della gara, il servizio sarà affidato ad un istituto di credito operante nel comune in cui è ubicata la sede legale del Consorzio.

Art. 54

Informazione

Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la conoscenza del Bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

CAPO II

L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 55

Nomina, durata, attribuzioni

E' istituito, ai sensi di legge, il Collegio dei Revisori, quale organo interno di revisione economico-finanziaria del Consorzio e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio stesso.

I componenti del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta e sono scelti fra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali per svolgere la funzione e che non si trovino nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

L'attività e le competenze del Collegio dei Revisori sono quelle previste e disciplinate dalle norme vigenti in materia e da apposito Regolamento.

Art. 56

Trattamento economico - cessazione, decadenza, revoca

Il trattamento economico annuo da attribuire al Collegio dei Revisori è determinato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori cessa dalla carica per scadenza dall'incarico, per dimissioni o per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico.

Il Collegio dei Revisori decade dalla carica per sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità, previste dalla normativa vigente in materia.

Il Collegio dei Revisori è revocabile solo per giusta causa.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57

Successione e disciplina transitoria

L'attività del Consorzio, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stato costituito, ha inizio subito dopo la stipula della Convenzione, conseguente all'approvazione di essa e dello Statuto da parte dell'organo consiliare degli enti consorziati.

Con la sottoscrizione della predetta Convenzione, il nuovo ordinamento consortile subentra a quello precedentemente attuato per la gestione del Piano sociale di zona nelle funzioni e nella titolarità dei rapporti giuridici, economici e contrattuali in essere con i terzi e con il personale interno ed esterno, nonché in tutti i procedimenti non esauriti.

La fase costitutiva del Consorzio proseguirà con l'insediamento dell'Assemblea consortile che avverrà nei termini e con le modalità stabilite nel precedente art. 19.

Ai fini del completamento della costituzione del nuovo ente associato, l'Assemblea consortile procederà alla nomina dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea stessa.

Qualora l'Assemblea non provveda a tale nomina nel termine assegnato, il Presidente, nei tre giorni precedenti alla scadenza, provvede alla nomina con un suo atto, che viene comunicato all'Assemblea nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, saranno attivati i conseguenti provvedimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Tutto il percorso tecnico ed amministrativo necessario per pervenire alla effettiva costituzione del Consorzio ed alla piena ed efficace operatività dello stesso, sarà seguito e curato dall'Ufficio di Piano.

In via transitoria, al fine di garantire la necessaria continuità dei servizi e delle attività amministrative connesse, il consorzio si avvale dello stesso personale, interno ed esterno, utilizzato nel primo triennio di attuazione della legge 328/00.

Pertanto, nella fase transitoria, e fino a diverse determinazioni in merito da parte del Consiglio di Amministrazione, tutte le attività e le procedure di carattere amministrativo e tecnico-gestionale saranno espletate dall'Ufficio di Piano e dalle Antenne Sociali senza soluzione di continuità, avendo come riferimento gli Accordi di Programma già sottoscritti dagli enti consorziati, e sulla base di quanto previsto dai regolamenti approvati dal Coordinamento Istituzionale, con particolare riferimento al Regolamento dell'Ufficio di Piano. Tutte le collaborazioni esterne ed interne in essere al 31/12/2004 saranno, in ogni caso, prorogate per un anno.

Al fine di garantire la continuità di gestione e fino alla formalizzazione dell'atto di nomina del Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, assunto sulla base di quanto previsto dal precedente art. 35, le funzioni di Direttore del Consorzio saranno espletate dall'attuale dirigente dell'Ufficio di Piano, già individuato negli Accordi di Programma in essere, secondo i termini, le modalità e le condizioni a suo tempo stabilite dal Coordinamento Istituzionale e dai competenti organi del Comune capofila.

Il predetto Dirigente, pertanto, all'atto della costituzione del Consorzio assumerà le funzioni di Direttore del Consorzio stesso per la fase transitoria.

Dal momento della stipula della Convenzione, il consorzio prende in carico tutto il materiale, le attrezzature ed i beni mobili, a qualunque titolo acquisiti nella fase di gestione del Piano Sociale di Zona, debitamente inventariati dall'Ufficio di Piano.

In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro un anno dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in precedenti regolamenti ed in via sussidiaria, quelle del comune sede del consorzio.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi, gli Enti consorziati provvederanno a trasferire al Comune capofila la somma di € 0,52, prevista al secondo comma dell'art. 11 del presente Statuto, entro 30 giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci di

previsione 2005, anche nel caso in cui, a tale data, il Consorzio non sia ancora divenuto pienamente operativo.

Art. 58

Controversie

Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto e dalla Convenzione, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Ariano Irpino.

Ove le parti in lite siano più di due, quelle tra esse accomunate dal medesimo interesse ad agire costituiscono un'unica parte e dovranno dare mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.

Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa da parte degli Enti consorziati.

Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri debbono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina.

Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le procedure dell'arbitrato, si fa rinvio alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 59

Modifiche statutarie

Le variazioni al presente Statuto sono approvate dai competenti organi degli enti consorziati, a norma dell'art. 12 dello Statuto stesso, su proposta dell'Assemblea consortile, adottata a maggioranza assoluta.

Le modifiche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune ove ha sede legale il Consorzio.

Art. 60

Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto, dopo la firma della convenzione tra gli enti consorziati, viene pubblicato per 30 giorni, assieme a copia della convenzione, nell'albo del Consorzio e negli albi pretori degli enti aderenti.

Lo Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla stipula della convenzione tra gli enti consorziati.

Art. 61

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di Consorzi tra Enti Locali, nonché alle disposizioni del vigente ordinamento delle Autonomie Locali, in quanto applicabili, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.